



# CITTÀ DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

Deliberazione numero: 17

In data: 28/04/2023

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA INFRA-PERODO EX ART.4.7 DELLA DELIBERA ARERA 363/2021/R/RIF DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) PERIODO REGOLATORIO 2022-2025..

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di Aprile, alle ore 19.30, presso la sala consiliare, su invito del Sindaco contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, come previsto dall'art. 11 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri:

	Presente
GAVAZZI Alberto	SI
BERTARELLI Maria Cristina.	NO
BARAGLIA Alessandro	SI
MARCHINI Franco	SI
ZUCCOLI Giuliana	SI
FASCENDINI Chiara	SI
ROVEDATTI Angelo	NO
MONTI Marco	SI
BERNASCONI Luigi	SI
BOTTA' Fulvio	SI
ROMEGIALLI Lia	SI
ZECCA Alberto	SI
RUGGERI Andrea	SI
OFFREDI Vanessa	SI
PERLINI Bruna	SI
ROMANO Luca	SI
PAROLINI Tiziana	NO

Totale Presenti: 14    Totale assenti: 3

E' presente l'Assessore non facente parte del Consiglio Comunale, sig.ra Bongio Angela, ai sensi dell'art. 11, 4° comma, dello Statuto.

Partecipa alla seduta il Segretario, Dott.ssa Del Nero Roberta

Il Sindaco, GAVAZZI Alberto, constatata la legalità dell'adunanza per aver adempiuto a tutte le

formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA INFRA-PERiodo EX ART.4.7 DELLA DELIBERA ARERA 363/2021/R/RIF DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) PERIODO REGOLATORIO 2022-2025.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate (IMU\_TASI\_TARI), disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti per il periodo regolatorio 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio comprendente il quadriennio 2022-2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n.27 del 30/05/2022 con la quale, in applicazione della normativa sopra menzionata, veniva approvato il Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) per il periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che lo stesso MTR-2 tutela espressamente l'equilibrio economico finanziario, come si evidenzia ad esempio negli articoli che riportano:

- “..in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni.” (art. 17.2);
- “Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati” (art. 27.5);
- “L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del

Gestore, ..." (art. 28.2).

Alla luce di quanto sopra esposto, il Comune ha analizzato se le tariffe anno 2023 già approvate siano compatibili rispetto al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nello scenario economico attuale, riportando i risultati dell'analisi per tutti i servizi gestiti.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario per il Comune aumentare le entrate tariffarie già dall'anno 2023.

Il disequilibrio economico finanziario della gestione si configura tra le circostanze straordinarie al verificarsi delle quali si rende applicabile la revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria ai sensi dell'art 8.5 della delibera 363/2021/R/ RIF.

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere con la revisione straordinaria del PEF 2022-2025;

RICHIAMATO il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RISCONTRATO che i valori dei costi efficienti recuperabili dall'utenza ( $\Sigma T_{max}$ ) a seguito della presente modifica sono quelli riportati nella seguente tabella:

	2022	2023	2024	2025
Parte variabile	1.042.217	1.138.992	1.118.290	1.117.442
Parte fissa	248.234	262.438	268.422	291.458
TOTALI	1.290.451	1.401.430	1.386.712	1.408.900

CONSIDERATO che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti rivisti e modificati a seguito di quanto sopra esposto:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025 costituito dai seguenti documenti:

- a) Tabella dei costi, redatta secondo l'Appendice 1) alla Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF;
- b) Relazione di accompagnamento, redatta secondo il modello approvato con Determinazione n. 2/DRIF/2021;

PRESO ATTO del Report di revisione validazione redatto dalla società Labelab srl di Ravenna che sia allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, in base al quale: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

- l'art.1, comma 775, della legge 29/12/2022, n.197 (Legge di bilancio 2023), con il quale viene prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023;

RILEVATO che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso del Revisore dei Conti ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000;

SENTITA in proposito la competente Commissione Consiliare nella seduta del 20/04/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Uditi i seguenti interventi:

Passiamo al punto quello che era il numero 6: “Approvazione modifica infra periodo del Piano Economico-Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti PEF, periodo regolatorio 2022-2025”. Assessore Zecca, prego.

#### **ASSESSORE ZECCA**

Ecco, grazie. Giusto per dare un contesto normativo. Va beh, la Legge 205 del 2017 ha attribuito ad ARERA le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario, per la determinazione dei corrispettivi del

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che costituiscono l'attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento. Questo sulla base di valutazioni di quelli che sono detti i costi efficienti e di un principio di ordine generale, che è quello di: "Chi inquina paga". Sostanzialmente, c'è stata una volontà di omogenizzare in Ambito nazionale, quello che è il criterio della determinazione dei corrispettivi. C'era stata una prima delibera del 2019, la 443, che ricorderemo, perché è stata poi menzionata in questa Sede nel 20, che introduceva l'MTR, il famoso Metodo Tariffario dei Rifiuti, che è un sistema piuttosto complicato devo dire, nel senso per il quale bisogna sempre farsi assistere da tecnici ahimè, ai fini proprio di omogenizzare la determinazione della tariffa della TARI a livello nazionale, come si diceva. Poi seguiva una ulteriore deliberazione del 21, che ha introdotto l'MTR2, che è quello che abbiamo adottato, utilizzato lo scorso anno. L'MTR2 valeva per il periodo regolatorio di quattro anni, per cui, 22-25. Attraverso di questo, si erano apportate delle modifiche significative, nella lavorazione di quello che è l'atto presupposto per la determinazione appunto del Piano Economico, che erano appunto... che si definisce il Piano Economico Finanziario il PEF, lo abbreviamo così.

La finalità dell'MTR2, come dell'MTR precedente, è fondamentalmente quella di garantire un equilibrio finanziario di tutto il sistema, per cui a pari entrate, devono corrispondere... a pari uscite in termini di costo, per il Comune devono corrispondere una equivalente entrata: questo in teoria. Poi, nella pratica, è molto più complicato purtroppo. Ecco, un riferimento a quello che era successo l'anno, perché questo è stato fatto presente anche in sede di Commissione Affari Generali, purtroppo lo scorso anno, allora, con la premessa che il PEF si compone di due Piani Economici, quello che elabora la SECAM, che è il nostro gestore, più quello del... più i costi del Comune, fa il PEF complessivo, diciamo ovviamente quello più complicato, è quello che proviene da SECAM, lo scorso anno era arrivato a ridosso della scadenza dell'approvazione del termine per il bilancio di previsione, ci ricordiamo, ne avevamo dato atto, sia in sede di Commissione, che in questa sede. E personalmente, avevo, come dire, esposto il fatto che non c'erano stati neanche i tempi tecnici per svolgere gli approfondimenti del caso. Però, a fronte del fatto che, il bilancio andava approvato, il PEF sostanzialmente era stato recepito, così com'era... com'era stato articolato. Il termine, se non ricordo male, era anche l'anno scorso il... no, l'anno scorso è stato prorogato al 31 maggio, giusto, c'eravamo trovati un mese successivamente, perché era... anche l'anno scorso, quest'anno siamo ad aprile. Quest'anno, peraltro invece, con l'ausilio di un professionista, specializzato e individuato nella persona dell'ingegner Giovanni Montresori, abbiamo avuto il tempo e ci siamo avvalsi della collaborazione di tale soggetto, per esaminare quelle che erano le tariffe approvate lo scorso anno, per il 22-25. E soprattutto, per verificare se esse fossero compatibili con il mantenimento di quello che è l'equilibrio economico-finanziario, che sostanzialmente deve garantire tutto questo intero sistema. Il professionista, esaminato dunque il PEF 22-25, come approvato lo scorso anno a maggio e trasmesso su ad ARERA, ha esaminato il PEF, documentazione relativa ai costi del Comune, che è una parte, poi, il PEF grezzo, cioè, quello ancora da integrare con quello del Comune, trasmesso da SECAM e ha concluso sostanzialmente che, il PEF 2023, inserito nella prima (...) quella dello scorso anno, nel quadriennio, nel Piano Economico-Finanziario quadriennale, non era corretto. Cioè, all'epoca si prevedeva il valore complessivo di 1.145.000,00 Euro e rotti più IVA, non rispecchia di fatto il PEF 23 grezzo del gestore, che sarà poi fatturato quest'anno sostanzialmente, si determinerebbe uno squilibrio, tra quella che è la previsione di entrata, che viene fatta poi sulla base del Piano Economico-Finanziario, che poi viene come dire, rimessa in tariffa diciamo, rispetto a quello che sarà il costo, che poi ci viene fatturato da SECAM. La differenza, che viene determinata in 74.907,00 Euro

più IVA, e questo rimarrebbe anche quest'anno sostanzialmente come lo scorso anno a carico del Comune, perché non verrebbe distribuita anche per quest'anno, come prassi virtuosa vuole, ripeto: il sistema MTR2, nelle tariffe. Questo disequilibrio, costituisce una circostanza straordinaria al verificarsi della quale, si rende applicabile una revisione infra-periodo, cioè, infra-quadriennio, che è diciamo la norma che si va ad invocare, di cui si va a invocare l'applicazione, è l'articolo 8.5 di una delibera ARERA, la 363 del 21. Su indicazioni del tecnico, questa cifra viene arrotondata nell'importo complessivo di 90.000,00 Euro, importo del quale viene incrementato pertanto il PEF 23, al fine di ottenere la copertura dei costi del servizio annuali 2023. E cioè in definitiva, il gettito complessivo della tassa, della tassa della TARI, che consente di assicurare in previsione, l'integrale copertura dei costi del servizio, corrisponde per il 23 all'importo complessivo di 1.401.430,00 Euro, con un aumento del 8,6%, rispetto al PEF 2022. Sostanzialmente, l'aumento è dovuto solo a questa questione di carattere tecnico, che si sostanzia in una necessaria revisione di quello che era stato il PEF affrettatamente approvato lo scorso anno.

## **SINDACO**

Grazie, Assessore Zecca. Ci sono richieste di intervento? Nessuna richiesta di intervento, quindi chiedo di mettere in approvazione la: "Modifica infra periodo del Piano Economico-Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti PEF, periodo regolatorio 2022-2025".

Ci sono contrari? Nessun contrario. Astenuto? Quindi, Gruppo Ruggeri astenuto. Favorevoli? I restanti.

Anche qui la delibera va resa immediatamente esecutiva.

Chi è a favore? Quindi, all'unanimità.

La delibera viene resa immediatamente esecutiva.

Con voti favorevoli n. 10, nessuno contrario, astenuti n. 4 (Ruggeri Andrea, Perlini Bruna, Romano Luca, Offredi Vanessa) resi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti

## **DELIBERA**

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di validare e approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Deliberazione n. 363/21/R/rif del 3 Agosto 2021 di ARERA, la revisione straordinaria infra-periodo ex art. 4.7 delibera 363/2021/r/rif Pef anno 2023 gestione rifiuti urbani del Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 riportato in allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) al netto dell'addizionale TEFA e consente di assicurare in via previsionale l'integrale copertura dei costi del servizio con la seguente suddivisione tra quota fissa e variabile:

	2022	2023	2024	2025
Parte variabile	1.042.217	1.138.992	1.118.290	1.117.442
Parte fissa	248.234	262.438	268.422	291.458
<b>TOTALI</b>	<b>1.290.451</b>	<b>1.401.430</b>	<b>1.386.712</b>	<b>1.408.900</b>



3) Di approvare gli allegati documenti di revisione straordinaria infra-periodo del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025:  
- a) Tabella dei costi, redatta secondo l'Appendice 1) alla Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF;  
- b) Relazione di accompagnamento, redatta secondo il modello approvato con Determinazione n. 2/DRIF/2021.

4) Di prendere atto del Report di revisione validazione redatto dalla società Labelab srl di Ravenna che sia allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

5) Di dare atto che gli atti di revisione del Piano economico finanziario in oggetto verrà trasmesso ad ARERA secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF.

### **INDI**

Al fine di rispettare i termini di approvazione del PEF 2022/2025 definiti dalla normativa;

Con voti unanimi favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, resi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 23**

Ufficio Proponente: **Servizio Finanze**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA INFRA-PERODO EX ART.4.7 DELLA DELIBERA ARERA 363/2021/R/RIF DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) PERIODO REGOLATORIO 2022-2025.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Finanze)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/04/2023

Il Responsabile di Settore

Antonio Camarri

## Parere Contabile

Servizio Finanze

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonio Camarri

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO

GAVAZZI Alberto

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Del Nero Roberta

---

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAVAZZI ALBERTO in data 15/05/2023  
DEL NERO ROBERTA in data 15/05/2023



# COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

DELIBERA N. 17 del 28/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA INFRA-PERODO EX ART.4.7 DELLA DELIBERA ARERA 363/2021/R/RIF DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) PERIODO REGOLATORIO 2022-2025.

Il sottoscritto incaricato della pubblicazione dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/05/2023

**L'INCARICATO**

Giorgio Zecca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZECCA GIORGIO in data 16/05/2023